

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Daria Sbariscia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2014 promossa da:

**MUTUATARI**

-attore-

**Contro**

**BANCA**

-convenuta-

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. MUTUATARI hanno convenuto in giudizio la BANCA e, premesso di avere sottoscritto un contratto di mutuo in data 30.08.2001 (il n. omissis) con la banca convenuta, hanno esposto che il tasso di interesse previsto nel contratto stesso, in esso conteggiato anche il tasso di mora convenuto, superava il tasso soglia previsto dai decreti ministeriali per i mutui a tasso variabile; in particolare, a fronte di un tasso soglia indicato nel 9,84%, erano stati convenuti interessi convenzionali del 6,15% e moratori dell'8,15%.

Assumevano gli attori che, in conformità di un indirizzo giurisprudenziale risalente e ribadito da ultimo con la sentenza n. 350 del 2013 della Suprema Corte di Cassazione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia andavano conteggiati anche gli interessi di mora come pattuiti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, ricalcolando gli interessi dovuti, ne sarebbe risultato un credito in favore degli attori pari ad euro 11.065,55, a fronte di un debito di costoro nei confronti della stessa pari ad euro 21.201,596, sicché la nuova rata ricalcolata sarebbe pari a 0.

2. Nel giudizio si è costituita la banca convenuta, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'attrice, in quanto garante e terzo datore di ipoteca.

Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti contestando, in primo luogo, il criterio di calcolo del tasso del mutuo, fondato sulla somma del tasso corrispettivo e di quello moratorio; in subordine, ha poi evidenziato che, in ogni caso, poiché il tasso di mora avrebbe dovuto calcolarsi aggiungendo due punti percentuali al tasso corrispettivo, neanche seguendo il criterio indicato dalla parte attrice si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.

Ed infine che, qualora si fosse voluto inserire anche il tasso di mora nel tasso soglia, avrebbe dovuto aumentarsi il TEG di 2 punti percentuali, come indicato dalla stessa Banca d'Italia, al fine di rendere omogenei i due parametri.

3. La causa, scambiate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva istruita documentalmente; quindi, rigettata l'istanza di CTU contabile, la parte attrice depositava integrazione di perizia con la quale rilevava il superamento del tasso soglia ad opera del tasso effettivo di mora, prodottosi per effetto della somma, in occasione dell'ipotetico ritardo nel pagamento, tra il tasso corrispettivo e quello di mora.

4. La causa, all'odierna udienza, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..

5. La domanda proposta dagli attori va rigettata in quanto infondata.

Quanto alla questione del superamento del tasso soglia, la tesi non merita condivisione, per le ragioni esposte dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e che questo tribunale ha già mostrato di condividere in precedenti pronunce.

Più precisamente viene in considerazione la tesi della non cumulabilità degli interessi moratori con gli interessi corrispettivi; tale non cumulabilità è diretta conseguenza della diversa natura di tali categorie di interessi; invero, le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. (rilevanti ai fini dell'usura) si riferiscono esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva gravanti sul mutuatario.

Il Tribunale di Bologna in data 17.02.15 ha chiarito: *"Il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi. Gli interessi moratori non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. Essi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela"*.

E' stato chiarito che tra le componenti di calcolo del TEG restano *"escluse le prestazioni accidentali e perciò meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 c. civ. proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di mora finalizzata alla compiuta realizzazione di quel "rite adimplendum contractum" costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c. civ.)"*. Nello stesso senso è il Tribunale di Milano che, con sentenza del 12.11.2014, ha ribadito: *"La sommatoria del tasso di leasing e del tasso di mora, ai fini di verificare il superamento del tasso soglia, non è mai stata ritenuta legittima dalla Suprema Corte, nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura del tutto diversi"*.

Nello stesso senso sempre il Tribunale di Milano, sent. n. 14394 del 03.12.14 in cui si richiama quella *"maggiorazione media a titolo di mora"*, rilevata dalla Banca d'Italia sin dal 2003 e trasfusa nei decreti ministeriali trimestrali. La base di calcolo per l'applicazione del tasso convenzionale è, infatti, assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora, atteso che, mentre il tasso convenzionale si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di

mora si applica, invece, soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata nonché dopo la risoluzione del contratto, sulla sola sorte capitale al netto degli interessi.

Nello stesso senso possono richiamarsi altresì il Trib. Treviso, sentenza del 9 dicembre 2014, che sul punto ha chiarito: *"proprio tale differenza ontologica tra le due patologie di prestazioni (di cui solo la prima ha natura corrispettiva e può dunque rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della L. 108/1996 ai fini della determinazione del TEG) giustifica la condivisibile esclusione dei tassi di mora che sono invece oggetto di separata rilevazione statistica, (pari allo stato al 2,1%)", nonché "l'infondatezza in diritto prima ancora dell'illogicità della tesi per cui gli interessi corrispettivi di mora dovrebbero essere sommati aritmeticamente per poi essere confrontati con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione periodica dei soli saggi di interesse corrispettivo, sia perché si tratta di istituti tra loro assolutamente eterogenei, sia per l'impossibilità di ricorrere ad un metodo di calcolo uniforme, atteso che gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre, di norma, l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi del presupposto della sua applicazione (il ritardo nell'adempimento da parte del mutuatario)".*

Ancora, tra le altre, Trib. Roma 16 settembre 2014, secondo cui occorre interpretare la citata sentenza della Cassazione nel senso che *"anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia aver espresso il principio ritenuto dall'opponente, ossia che i tassi pattuiti, con finzioni distinte e autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente"*. Continua la sentenza in esame: *"va considerato come l'intero impianto normativo, in materia di usura, infatti, si fonda sull'integrazione extratestuale di una norma penale c.d. in bianco (come tale non suscettibile di applicazione analogica, secondo i principi delle preleggi) nella quale si fa riferimento a prestazioni di natura corrispettiva gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Gli oneri che, come gli interessi di mora, non partecipano di questa natura corrispettiva, non rilevano ai fini dell'individuazione del tasso effettivo da raffrontare alla soglia. A ben guardare, gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni accidentali sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di persuasione, finalizzata alla realizzazione del rite adimplendum contractum. Proprio a dimostrazione di questa natura latamente punitiva, l'art. 1224 c.c. introduce coattivamente, per il caso dell'inadempimento, gli interessi di mora in uno schema contrattuale che non li abbia originariamente previsti"*. Continua il citato Tribunale: *"a conferma della differenza ontologica e funzionale, correttamente la Banca d'Italia, chiamata ad effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi medi ai fini dell'applicazione della L. 108/1996, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora. Tuttavia, la Banca d'Italia non omette del tutto di considerare gli interessi di mora ai fini della L. 108/1996, ma ne fa oggetto di separata rilevazione (nella misura del 2,1%). Se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad un valore soglia che in realtà non ricomprende affatto gli interessi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora)".*

L'ordinanza del 26 febbraio 2014 del Tribunale di Venezia secondo cui *"ritenuto infatti che non sia corretto sostenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore contrattuale e quello moratorio: trattasi di tassi previsti in via alternativa e che sono stati in via alternativa applicati. La giurisprudenza della Suprema Corte invocata da parte attrice a sostegno dell'opposizione (Cass. 350/2013) non avvala in realtà l'assunto della stessa, limitandosi ad affermare il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori (v. Cass. 5286/2000; Cass. 5324/2003; Cass. 16992/2007). Rilevato in definitiva che la censura relativa alla pretesa applicazione di interessi*

*usurari è fondata su di una prospettazione errata e l'avvenuto superamento del tasso soglia è smentito dalla produzione documentale effettuata dalla banca".*

6. Inoltre, è stato correttamente osservato che, anche ove si volesse ritenere che pure gli interessi di mora dovessero essere rispettosi del limite legale antiusura, e che si dovesse determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima dovrebbe allora calcolarsi utilizzando gli stessi criteri dettati dai decreti trimestrali, dunque procedendo alla maggiorazione del tasso in misura di 2,1 punti percentuali, secondo le osservazioni della stessa Banca d'Italia contenute nella nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura dei 03.07.13. Su questo punto anche il Tribunale di Milano, con sent. n.14394 del 03-12-2014, richiama la "maggiorazione media a titolo di mora", rilevata dalla Banca d'Italia sin dal 2003 e trasfusa nei decreti ministeriali trimestrali; da altro tribunale si osserva altresì che "se gli interessi moratori sono (ex ante) separatamente rilevati rispetto agli oneri che concorrono a formare il TEGM (base di calcolo del "tasso soglia"), andrà operata (anche ex post) una separata valutazione dell'usura oggettiva con riferimento alla mora, il cui valore, singolarmente considerato — e non sommato a quello degli interessi corrispettivi — andrà confrontato al tasso soglia aumentato del 2,1%".(in tal senso Trib. Cremona, dott. Giulio Borella, 30.10.2014).

7. Nel caso in esame, come correttamente esposto dalla parte convenuta, il tasso di interesse corrispettivo è del 6,15%, e il tasso soglia è pari al 9,84%; tuttavia, anche ove si intendesse sommare il tasso corrispettivo al tasso moratorio, così come previsto nel contratto, dovrebbero aggiungersi soltanto i 2 punti percentuali di aumento, come previsto nel contratto, con il che non si determinerebbe comunque il superamento del tasso soglia, giacché si perverrebbe ad un tasso dell'8,15%.

8. Le domande vanno rigettate e le spese di lite, secondo i principi, vanno poste a carico della parte attrice e liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande proposte dalla parte attrice;

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 6 settembre 2016

**Il Giudice**  
**Dott. Daria Sbariscia**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*